



4. PROTOCOLLO COMUNE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Allegato B allo Statuto Unico

ART. 1

(Soggetti delle relazioni sindacali)

1. Soggetti delle relazioni sindacali sono:

a) da parte delle Amministrazioni, l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato per gli Affari del personale della Camera dei deputati ed il Consiglio di Presidenza e la Rappresentanza permanente per i problemi del personale del Senato della Repubblica. Ciascun Segretario generale, nell'ambito delle relazioni sindacali, esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, dal Regolamento dei Servizi e del personale della Camera e dal Testo unico delle norme regolamentari riguardanti il personale del Senato e quelle delegategli dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio di Presidenza. Restano ferme le funzioni attribuite al Servizio del Personale dai citati Statuto unico, Regolamento e Testo unico;

b) da parte sindacale, tutte e solo le Organizzazioni sindacali costituite tra il personale e la cui costituzione sia stata comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Le Amministrazioni tengono nota del numero degli aderenti e del suo aggiornamento. La consistenza rappresentativa di ogni Organizzazione sindacale, in rapporto sia all'intero personale sia alle singole professionalità, è pubblicamente ostensibile.

2. Sono ammesse alla contrattazione le Organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento dei dipendenti iscritti alle Organizzazioni sindacali della Camera o del Senato.

3. I dati relativi ai dipendenti iscritti alle Organizzazioni sindacali sono rilevati con riferimento all'anno precedente l'inizio della contrattazione.

4. Qualora, nel corso della contrattazione, venga meno il requisito della rappresentatività di un'Organizzazione sindacale di cui al comma 2, quest'ultima conserva il diritto a concludere la contrattazione, purché la rappresentatività rimanga non inferiore al 3 per cento.

5. Le Organizzazioni sindacali che raggiungono la soglia di rappresentatività di cui al comma 2 a contrattazione iniziata sono ammesse a parteciparvi senza che ciò determini modifica del programma dei lavori, né dell'attività istruttoria svolta.

6. Il computo dei dipendenti iscritti alle Organizzazioni sindacali è effettuato in base alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali. Ciascun dipendente può conferire delega ad una sola Organizzazione sindacale.

7. Lo svolgimento della contrattazione e del confronto nella sede della consultazione sindacale è ispirato alla buona fede ed alla leale collaborazione tra le parti; deve avere luogo con modalità tali da porre le parti in condizione di approfondire i temi all'ordine del giorno e, conseguentemente, esprimere le proprie posizioni, esaminare quelle altrui e individuare possibili punti di incontro al fine di giungere ad un accordo. A tal fine alle Organizzazioni sindacali è garantita la conoscenza della documentazione relativa alle materie oggetto di trattativa e di consultazione.



ART. 2

(Diritto di riunione)

1. Il personale iscritto nel ruolo unico dei dipendenti del Parlamento ha diritto di riunirsi in assemblea nel luogo di lavoro, fuori dell'orario di ufficio, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di ventiquattro ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali la cui costituzione sia stata formalmente comunicata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento.
3. Nelle assemblee di cui ai commi 1 e 2 sono trattate materie di interesse sindacale o del lavoro.
4. Le convocazioni delle assemblee, che preferibilmente si svolgono nei giorni in cui non è programmata seduta dell'Assemblea e comunque in orari non coincidenti con i lavori della medesima, sono comunicate al Segretario Generale di ciascuna Camera ventiquattro ore prima dell'orario fissato con l'indicazione della data e dell'orario di inizio.
5. L'Amministrazione consente l'uso di locali adeguati per lo svolgimento delle assemblee. Nel concorso di più richieste si tiene conto dell'ordine di precedenza delle convocazioni.
6. In deroga a quanto previsto al comma 4, quando in casi straordinari le Organizzazioni sindacali ritengano necessario ed urgente consultare i propri iscritti, il preavviso al Segretario Generale di ciascuna Camera per la convocazione di assemblee è ridotto a quattro ore.

ART. 3

(Permessi per l'attività sindacale)

1. Ciascuna Organizzazione sindacale ha diritto, per l'espletamento della propria attività, a permessi retribuiti nella misura di due ore mensili per ciascun iscritto, con il limite massimo di centoventi ore mensili.
2. Ai fini del limite massimo di cui al comma 1 non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a riunioni o incontri convocati dall'Amministrazione.
3. Ove ricorrano particolari esigenze delle Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione potrà eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.
4. Le Organizzazioni sindacali dispongono dei permessi in piena autonomia, compatibilmente con le esigenze di servizio, dandone comunicazione al Servizio del Personale, di norma ventiquattro ore prima.

ART. 4

(Contrattazione sindacale)

1. Formano oggetto di contrattazione con le Organizzazioni sindacali tutte le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico complessivo del personale, ivi compresi:
 - a) l'orario di lavoro;
 - b) le norme relative alla tutela giurisdizionale dei dipendenti;
 - c) le disposizioni concernenti la tutela della salute e le condizioni ambientali del lavoro;
 - d) l'identificazione dei profili professionali e delle relative mansioni.
2. La contrattazione ha sede presso il Comitato per gli affari del personale e la Rappresentanza permanente per i problemi del personale, che di norma operano congiuntamente, e si svolge secondo il metodo della programmazione, in modo che siano garantiti i tempi per la discussione dei diversi argomenti e termini congrui per la conclusione dei lavori. Il Comitato per gli affari del



personale e la Rappresentanza permanente per i problemi del personale con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali definiscono il programma dei lavori ed il relativo calendario.

3. La contrattazione ordinaria ha periodicità triennale. L'apertura della contrattazione ha luogo entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del precedente periodo contrattuale, con il deposito, presso il Servizio del Personale, da parte delle Organizzazioni sindacali, delle rispettive piattaforme. Entro il 30 settembre successivo, il Comitato per gli affari del personale e la Rappresentanza permanente per i problemi del personale fissano il primo incontro con le Organizzazioni sindacali per l'esame delle piattaforme e per l'inizio della conseguente trattativa, eventualmente formulando osservazioni.

4. La contrattazione si svolge sulla base degli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Comitato per gli affari del personale e della Rappresentanza permanente per i problemi del personale, tenendo conto delle piattaforme presentate dalle Organizzazioni sindacali. Negli indirizzi vengono definiti i principi e i criteri generali della disciplina delle materie oggetto della contrattazione.

5. In relazione alla complessità delle materie oggetto di contrattazione, il Comitato per gli affari del personale e la Rappresentanza permanente per i problemi del personale possono demandare alle Amministrazioni, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali del personale, l'approfondimento, in sede tecnica, di questioni concernenti le predette materie. Le Amministrazioni riferiscono ai predetti organi le risultanze di tali approfondimenti.

6. Qualora, in casi eccezionali, siano in discussione nella sede della contrattazione argomenti ulteriori rispetto a quelli oggetto della contrattazione periodica triennale, fermo restando il metodo della programmazione di cui al comma 2, le trattative devono avere una durata almeno pari a 30 giorni, fatti salvi i casi in cui si pervenga ad un accordo, valido ai sensi del successivo comma 8, in un termine più breve. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dei nuovi indirizzi alle Organizzazioni sindacali, queste possono presentare documenti integrativi delle rispettive piattaforme.

7. Nella fase finale delle trattative, il Comitato e la Rappresentanza permanente, verificate le materie sulle quali si registra un sostanziale consenso tra le parti e quelle, viceversa, sulle quali permangono ancora divergenze tali da compromettere la possibilità di concludere un accordo complessivo, ne informano l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio di Presidenza, che ascoltano i rappresentanti sindacali e possono approvare indirizzi conclusivi.

8. Le risultanze della contrattazione in Comitato e in Rappresentanza sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio di Presidenza, sulla base di un documento sottoscritto dalle parti, in cui si dà conto delle posizioni di ciascuna di esse. Sono considerati validi gli accordi raggiunti con l'adesione di un numero di sigle sindacali che costituiscono, nel loro complesso, almeno la metà più uno del numero dei dipendenti complessivamente iscritti alle Organizzazioni sindacali di Camera e Senato. Tale maggioranza è calcolata con riferimento ai dipendenti iscritti alle Organizzazioni sindacali di ciascuna Camera. La valutazione e l'approvazione finale di tali accordi spettano all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio di Presidenza, che possono rinviare al Comitato ed alla Rappresentanza le loro eventuali proposte di modifica degli accordi stessi, affinché siano anch'esse sottoposte a trattativa in sede di Comitato e di Rappresentanza, riservandosene la definitiva approvazione. L'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Presidenza, prima della deliberazione finale sull'accordo, ascoltano direttamente dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali che non lo hanno sottoscritto l'illustrazione dei motivi del dissenso sulle questioni controverse.

9. Nei casi in cui, all'esito delle riunioni programmate, il Comitato e la Rappresentanza verificano l'impossibilità di raggiungere con le Organizzazioni sindacali un accordo valido ai sensi del comma 8, ne informano immediatamente l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Presidenza. La contrattazione viene sospesa per un periodo non inferiore a 10 giorni. Decorso tale termine,



l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Presidenza, qualora permanga l'impossibilità di raggiungere l'accordo, ascoltano direttamente dai rappresentanti sindacali l'illustrazione dei motivi del dissenso e dei loro punti di vista sulle questioni controverse, e successivamente decidono.

ART. 5

(Consultazione sindacale)

1. È oggetto di consultazione sindacale, oltre che nei casi previsti da disposizioni vigenti, qualsiasi proposta dell'Amministrazione in materia di:
 - a) assetto organizzativo dell'Amministrazione e organici;
 - b) fissazione dei principi e dei criteri direttivi per lo svolgimento dei concorsi;
 - c) piani per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione, la riqualificazione e l'addestramento professionale.
2. Le proposte dell'Amministrazione, unitamente alla documentazione necessaria per un adeguato esame delle stesse, debbono essere comunicate con un congruo anticipo alle Organizzazioni sindacali per il parere di competenza, che dovrà essere reso per iscritto al Servizio del Personale entro 8 giorni ovvero entro un termine più ristretto in casi di motivata urgenza. I documenti contenenti i pareri sono sottoposti dal Servizio del Personale agli Organi preposti alla decisione.

ART. 6

(Informativa sindacale)

1. Salva ogni altra forma di pubblicità attinente la natura dell'atto o comunque prevista, l'Amministrazione assicura una costante informazione alle Organizzazioni sindacali sugli studi, sugli atti e sui provvedimenti generali che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei Servizi, le innovazioni tecnologiche.
2. Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, l'Amministrazione assicura, altresì, la disponibilità di dati e informazioni di carattere generale e di elaborazioni statistiche concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e le indennità del personale dipendente, con esclusione di qualsiasi riferimento a situazioni personali.
3. Sono esclusi, in ogni caso, da tale informativa gli atti dichiarati riservati dall'Amministrazione e quelli relativi ai procedimenti disciplinari.
4. L'informativa è assicurata dal Servizio del Personale, che a tale fine intrattiene un rapporto continuativo con le Organizzazioni sindacali e corrisponde alla richiesta avanzata da una o più Organizzazioni, dandone avviso alle altre.

ART. 7

(Codice dei rapporti sindacali)

1. La libertà di organizzazione sindacale deve trovare concreto svolgimento attraverso la garanzia della piena esplicazione dell'attività sindacale in ogni sua manifestazione, al riparo da qualunque condizionamento o pressione.
2. Delle attività degli organi preposti alla conduzione delle relazioni sindacali è data piena e corretta informazione con gli idonei strumenti di pubblicità.
3. I dipendenti esercitano il diritto di sciopero secondo le disposizioni del presente Protocollo.
4. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata al Presidente, per il tramite del Segretario generale, con almeno 10 giorni di preavviso, durante i quali sono esperiti gli opportuni



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

tentativi di conciliazione. Nei 10 giorni che seguono la prima proclamazione di sciopero sull'oggetto della controversia, l'Amministrazione si impegna a non porre in essere comportamenti unilaterali in qualsiasi modo incidenti sulla medesima. Ciascuna Organizzazione sindacale può richiedere la convocazione del Comitato per gli affari del personale e della Rappresentanza permanente per i problemi del personale. Lo sciopero indetto deve essere confermato, con le stesse modalità, il terzo giorno lavorativo precedente il suo svolgimento, ferma restando la possibilità di revocarlo anche in un momento successivo. In caso di inosservanza dei termini di cui al presente comma, l'astensione dal lavoro è illegittima e l'assenza si considera ingiustificata.

5. Le modalità di esercizio del diritto di sciopero devono escludere ogni pregiudizio al pieno espletamento delle funzioni parlamentari, e devono essere idonee a salvaguardare i livelli essenziali dei servizi strumentali allo svolgimento delle predette funzioni, nonché i servizi indispensabili per la tutela della sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti. A tal fine, il Segretario generale individua le modalità idonee a garantire la funzionalità dei Servizi e degli Uffici, ricorrendo in via prioritaria al personale che, in ogni singolo Servizio o Ufficio, non aderisce all'iniziativa e, solo quando questo non risulti sufficiente, a coloro che avrebbero invece preso parte allo sciopero; nei confronti di questi ultimi non si fa luogo alla trattenuta sulla retribuzione e gli interessati possono chiedere, con comunicazione scritta al Servizio del Personale, di essere computati tra gli scioperanti.

6. La violazione delle norme di cui ai commi 3, 4 e 5 è sempre valutabile in sede disciplinare.